

Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per VA.TO. s.r.l.s..

Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.

Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Oslavia n. 33, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.

La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la ristorazione, la gestione in proprio o per conto terzi di ristoranti, pizzerie, bar, birrerie, pub, fast-food, nonché la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza e la distribuzione di macchinari, mobili, attrezzature, know-how, bevande, alcolici e qualsiasi articolo afferente la ristorazione, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.

Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.

Il credito azionato dal ricorrente, oggetto di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva per legge, è pari ad € 26.935,34, mentre dall'istruttoria espletata è emerso l'ulteriore debito di € 3.876,88, ivi compresi rimborso spese forfettarie, IVA, CPA e spese di precetto, per spese legali liquidate e distratte in favore del difensore con la sentenza n. 3067/20 emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 38351/18 R.G. - Tribunale di Roma Sezione Lavoro, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5, D. Lgs. n. 14/19.

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza, richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso

non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare; e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con il ricorrente, aventi peraltro natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dal medesimo e dal mancato deposito dei bilanci dal 2017 in poi.

Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di VA.TO. s.r.l.s..

P.Q.M.

letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di VA.TO. s.r.l.s. (C.F. 14283431006), con sede in Roma alla Via Oslavia n. 33;

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Virginia Maria Garrafa;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 6/5/2025 ore 9.30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29/1/2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente